



COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO
(Provincia di Isernia)

SEDUTA DEL 30/05/2024

DELIBERA N. 42

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: INCARICO DI BROKERAGGIO PER L'ANALISI E LA GESTIONE DEI RISCHI E DELLE
RELATIVE COPERTURE ASSICURATIVE**

L'anno Duemilaventiquattro , addì trenta del mese di maggio, alle ore 09,00 con la continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco NUCCI Nunziatina e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	NUCCI Nunziatina	Sindaco	X	
2	D'ABRUZZO Pasquale	Vicesindaco	X	
3	MARZANO Roberta	Assessore	X	
		TOTALI	03	

Partecipa alla seduta la dott. DI GIULIO Domenico, Vice Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. (delibera, pagine interne)

La proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità Tecnica e contabile (art. 49 T.U 267/00) dai sottoscritti Responsabili dell'Ufficio Amministrativo e Finanziario.

Sant'Angelo del Pesco, 30/05/2024

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to D.ssa Nucci Nunziatina

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dr. Domenico Di Giulio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INCARICO DI BROKERAGGIO PER L'ANALISI E LA GESTIONE DEI RISCHI E DELLE RELATIVE COPERTURE ASSICURATIVE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 15-11-2020 veniva individuata la società NEXT INSURANCE BROKER SRL, con sede legale in PESCARA (PE) Via Giovanni Chiarini n. 233, C.Fiscale/P.IVA 02581050693, rappresentata dall'Amministratore Dr. Alfredo Bontempo, nato a Vasto (CH) il 04/03/1960, C. Fiscale BNTLRD60C04E372X;
- con determina U.A. n.75 del 17.12.2020 si procedeva ad affidare il "servizio incarico di brokeraggio per l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative coperture assicurative. approvazione disciplinare di incarico" in scadenza il 17.12.2023 e di durata triennale;
- che è necessario che il Comune garantisca adeguata tutela per i danni cagionati involontariamente a Terzi (POLIZZA RCT) e ai prestatori di lavoro (Polizza RCT/O) derivati da sinistri verificatosi in relazione allo svolgimento di tutte le sue attività, delle sue competenze e dell'espletamento dei pubblici uffici;
- che la copertura assicurativa per Responsabilità Civile Generale verso Terzi e verso i Dipendenti, ai sensi dell'art. 1917 c.c. (c.d. Obbligatoria), comprende la responsabilità derivante al Comune, ai sensi dell'art. 2043 e successivi c.c., per tutte le attività esercitate per legge e/o deliberate per danni non patrimoniali conseguenti a lesioni, morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale derivanti anche dalla proprietà di immobili, strade, piazze, giardini, manutenzione etc..etc.;

ATTESO che, sulla scorta dell'esperienza maturata l'apporto del broker è risultato utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, alla luce anche della specifica conoscenza del mercato assicurativo;

CONSIDERATO

- che, anche in ragione della complessità delle problematiche inerenti alla determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio e con riferimento alla valutazione tecnica delle polizze offerte dal mercato assicurativo,

L'Amministrazione ha la necessità di avvalersi della collaborazione di un BROKER, figura professionale alla quale la legge 28/11/84, n. 792 demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, tanto al fine di procedere alla stipula e/o revisione dei contratti di assicurazione per la copertura dei seguenti rischi:

- polizza a tutela del patrimonio immobiliare e mobiliare;
- polizza infortuni;
- polizze per la copertura assicurativa obbligatoria dei mezzi comunali;
- altre eventuali;
- che l'apporto collaborativo del Broker in ausilio all'amministrazione appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale per la conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di sottoporre a questa amministrazione le migliori formule assicurative reperibili sul mercato; con la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze e predisposizione dei capitolati d'appalto, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo;
- che per le ragioni sopra indicate il servizio di brokeraggio assicurativo risulta opportuno per l'Amministrazione Comunale oltre che conveniente in considerazione della non onerosità della sua opera nei confronti dell'Ente stesso;
- che consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa nonché dall'ANAC hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi, qualora le stesse non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività, configurando l'appalto come appalto di servizi;
- che questo Comune non dispone in organico di professionalità con competenze tali da poter svolgere l'attività sopra descritta;
- che l'attività del broker consente la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali i Comuni sono particolarmente soggetti, permettendo agli stessi enti di operare in maniera corretta ed efficace, prevedendo disservizi, di risolvere in tempi brevi tutte le problematiche correlate e di adempiere a tutte le incombenze di legge;

CONSTATATO

- che **l'incarico non comporterà alcun onere per l'Ente**, così come evidenziato dal citato disciplinare e che non trova più applicazione il D.Lgs. 17/03/1995 n. 157, di attuazione della direttiva CEE n. 92/50, ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo che limita l'applicabilità della normativa ai "contratti a titolo oneroso" sostituito dal D.Lgs. 12/04/2006 n.163, in quanto l'opera del broker viene remunerata direttamente dalle

compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo in considerazione anche le provvigioni spettanti agli intermediari presso cui il contratto è appoggiato;

- che trattasi di una prestazione d'opera professionale, ed il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d'opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all'istituto dell' "intuitu personae", poiché solo l'affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara;

VERIFICATO CHE:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), la procedura di cui al presente atto beneficia dell'esenzione dai contributi A.N.AC. ex art. 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 26 – comma 3 bis – del D.lgs. n. 81/2008 per le modalità di svolgimento della presente procedura non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 14, comma 4 e 14, del D.lgs. n. 36/2023, il valore complessivo dell'appalto è stato stimato in Zero Euro in quanto la remunerazione verrà pagata dall'assicurazione.

DI DARE ATTO che, per effetto dell'incarico in oggetto, nessun onere resta a carico del bilancio comunale, anche in caso di recesso, in quanto le provvigioni del broker sono a totale ed esclusivo carico delle compagnie assicurative con cui vengono stipulate le polizze.

PRESO ATTO CHE il Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è individuabile nel Responsabile del Servizio Amministrativo dott.ssa Nunziatina Nucci;

DELIBERA

Richiamate le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:

**DI INDIVIDUARE nel Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell'art.15 D.Lgs 36/2023
Responsabile Unico del Procedimento**

DI DETERMINARE che il predetto incarico avrà la durata di anni 3 (tre) 2024-2026, con possibilità di proroga per ulteriori tre anni;

DI DARE ATTO che l'incarico affidato con il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio dell'Ente in quanto l'opera del Broker **viene remunerata, secondo consuetudine di mercato, per il tramite delle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate le nostre coperture.**

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa tutti gli adempimenti necessari per assicurare i servizi di cui in oggetto;

LA GIUNTA COMUNALE

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera;

Con voto unanime, espresso in forma palese,

D E L I B E R A

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati.

DI DICHIARARE la presente, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000, considerata l'urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Dott.ssa Nunziatina Nucci

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico Di Giulio

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione, all'albo pretorio del Comune, ivi resterà in libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Sant'Angelo del Pesco, lì 30.05.2024.

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico Di Giulio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per 15 giorni consecutivi, a partire dal 30.05.2024 al 14.06.2024 a norma dell' art. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

- Reg. pubbl. nr. 215
- Sant'Angelo del Pesco, lì 30.05.2024.

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico Di Giulio

Copia Conforme all'originale.
Sant'Angelo del Pesco, lì

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Domenico Di Giulio

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

- () Il giorno per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
- (X) Il giorno 30/05/2024 a norma dell' art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Sant'Angelo del Pesco, lì 30/05/2024.

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico Di Giulio
